

COMUNE DI ARENA PO

Provincia di Pavia

**Assessorato all'Urbanistica, Ambiente e
Territorio**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*(Approvato con delibera del consiglio Comunale
n. 32 del 05/09/05)*

DISPOSIZIONI GENERALI

Finalità

Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto Comunale, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'autorità dello Stato od altri enti, ai sensi della Costituzione e delle leggi vigenti.

INDICE

TITOLO I°

ATTIVITA' VIETATE

CAPO I°

SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Art. 1	Occupazioni in genere
Art. 2	Abbandono di rifiuti
Art. 3	Distribuzione e affissione di manifesti
Art. 4	Battitura tappeti e di altri oggetti
Art. 5	Giochi sul suolo pubblico
Art. 6	Transito sul suolo pubblico
Art. 7	Esposizione e vendita
Art. 8	Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico
Art. 9	Circolazione, allevamento e vendita animali
Art.10	Panni stesi all'aperto
Art.11	Spalatura della neve
Art.12	Orario della vuotatura dei pozzi neri e del trasporto del letame
Art.13	Monumenti e lapidi commemorative
Art.14	Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi
Art.15	Precauzioni necessarie per talune attività

CAPO II°

ORDINE E QUIETE PUBBLICA

Art.16	Feste, cortei, trattenimenti
Art.17	Grida e schiamazzi
Art.18	Abuso di mezzi acustici
Art.19	Attività rumorose o moleste
Art.20	Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni
Art.21	Animali molesti
Art.22	Accattonaggio

CAPO III°

TUTELA DEI MONUMENTI, DEI PUBBLICI E PRIVATI EDIFICI, DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E DEL CIMITERO

Art.23	Tutela di monumenti ed edifici
Art.24	Zone verdi aperte al pubblico
Art.25	Tutela dei parchi e giardini pubblici
Art.26	Attività sottoposte ad autorizzazione
Art.27	Modalità di rilascio delle autorizzazioni
Art.28	Divieti generali
Art.29	Divieto di campeggio libero
Art.30	Balneazione
Art.31	Cimitero

CAPO IV°

DECENZA E MORALE

Art.32 **Atti contrari alla decenza e alla morale**

CAPO V°

TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

Art.33 **Disciplina del fumo**
Art.34 **Esercizio e manutenzione degli impianti termici**
Art.35 **Collegamenti per uso domestico di stufe, caldaie, fornelli, piani di cottura alla rete di distribuzione e alle bombole di GPL**
Art.36 **Materiali esplodenti**
Art.37 **Divieto di esercitare industrie pericolose**
Art.38 **Accensione fuochi**
Art.39 **Lancio di pietre e di altri oggetti**
Art.40 **Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi**
Art.41 **Nettezza del suolo pubblico**
Art.42 **Tutela degli animali**
Art.43 **Cani**
Art.44 **Requisizione dei cani**
Art.45 **Divieto di intralciare la requisizione dei cani**
Art.46 **Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati**
Art.47 **Proliferazione di piccioni o altri volatili**
Art.48 **Deratizzazione**

CAPO VI°

CIRCOLAZIONE

Art.49 **Circolazione**

CAPO VII°

USO DEI MEZZI COLLETTIVI DI TRASPORTO

Art.50 **Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto**

TITOLO II°

ATTIVITA' SUBORDINATE A CONDIZIONI

CAPO I°

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI (LICENZE E PERMESSI)

Art.51 **Occupazione fissa di aree e spazi pubblici**
Art.52 **Occupazione precaria di aree e spazi pubblici**
Art.53 **Manomissione del suolo pubblico**
Art.54 **Striscioni e stendardi**
Art.55 **Addobbi e luminarie natalizie**

CAPO II°
ESERCIZIO DI ARTI, PROFESSIONI E INDUSTRIE

Art.56	Esercizi fissi
Art.57	Esercizi ambulanti

CAPO III°
**DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI
E DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art.58	Procedura di rilascio
Art.59	Limitazioni
Art.60	Requisiti dei locali di vendita
Art.61	Durata
Art.62	Efficacia delle concessioni e autorizzazioni
Art.63	Controlli

TITOLO III°
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

CAPO I°
**OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI
ED AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO**

Art.64	Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
Art.65	Numerazione civica e abilità
Art.66	Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi
Art.67	Segnalazione di pericolo e controllo della zona di lavoro
Art.68	Nettezza del suolo privato e pulizia dei fossati
Art.69	Funzionalità e decoro dei fabbricati
Art.70	Antenne

CAPO II°
OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

Art.71	Disciplina dei prezzi
Art.72	Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri
Art.73	Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi
Art.74	Vendita e scorta delle merci
Art.75	Orari di vendita
Art.76	Uso di contrassegni del Comune
Art.77	Uso di servizi igienici
Art.78	Trasporto carni
Art.79	Obblighi particolari dei venditori ambulanti
Art.80	Esercizio di mestieri girovaghi
Art.81	Tende per pubblici spettacoli
Art.82	Pulizia delle aree antistanti i negozi

TITOLO IV SANZIONI

CAPO I° SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.83	Sanzioni
Art.84	Pagamento in via breve
Art.85	Accertamento delle violazioni
Art.86	Sospensione delle licenze
Art.87	Revoca delle licenze
Art.88	Rimozione delle conseguenze delle contravvenzioni

CAPO II° DISPOSIZIONI GENERALI

Art.89	Importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art.90	Entrata in vigore
Art.91	Norma finale

TITOLO I

ATTIVITA' VIETATE

CAPO I°

SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Art. 1 - Occupazioni in genere

E' vietato occupare, anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto, il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza apposita autorizzazione (Rif. Art. 27, 28, 51 e 52).

Non rientrano nel divieto le occupazioni:

- a. con le vetture pubbliche e private nelle aree destinate alle soste;
- b. con i mezzi di trasporto nelle strade e piazze per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico (fino alle ore 9.00);
- c. con le scale e sgabelli dei negozi per pulizia delle vetrine (fino alle ore 10.00)

ma si dovranno osservare ugualmente le prescrizioni relative alla circolazione dei veicoli sul suolo stradale limitando le stesse occupazioni al tempo strettamente necessario, lasciando liberi i marciapiedi e non impedendo in alcun modo il transito ai veicoli ed ai pedoni.

E' vietata la sosta ai nomadi in aree non attrezzate e prive di servizi igienici.

Art. 2 - Abbandono di rifiuti

E' vietato deporre, o abbandonare, sul suolo pubblico e su aree e spazi privati visibili al pubblico, rifiuti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

Lo scarico dei detriti, pietre e simili non può farsi che nella località a ciò espressamente destinate e con le cautele stabilite.

Dell'inosservanza di tale disposizione sono responsabili il trasportatore e colui per conto del quale lo scarico è effettuato.

(Rif. Art. 41).

Art. 3 - Distribuzione e affissione di manifesti

Sono vietati nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

La distribuzione di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti non deve essere fatta con insistenza né contro la volontà del destinatario né compromettere la pulizia delle vie e dei monumenti; non è consentito lasciare foglietti e volantini sulle auto parcheggiate.

Dell'inosservanza di questo divieto rispondono tanto la persona che effettua la distribuzione o il getto, quanto quella nel cui interesse viene fatta.

L'affissione di manifesti da parte dei privati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per la applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. E' vietata pertanto l'affissione diretta di manifesti e ogni altro materiale contenente comunicazioni di qualsiasi natura, prescindendo dall'apposito servizio comunale.

A condizione siano fatte nei luoghi predisposti dalla Amministrazione (bacheche), le affissioni sono consentite e gratuite per le comunicazioni delle Parrocchie, per il Centro Sociale "La Lipaldeina", per la Pro Loco, per la Protezione Civile, per la Biblioteca, per la F.C. Ripaldina e per l'Associazione "Battito d'ali".

Art. 4 - Battitura di tappeti e di altri oggetti

La battitura o la spazzolatura è consentita soltanto:

- a. nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto; nei cortili interni dei caseggiati, od anche nei giardini, distacchi e cortili aperti;
- b. fino alle ore 9.30 dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica - quando le abitazioni non offrano le possibilità previste nella lettera precedente.

Art. 5 - Giochi sul suolo pubblico

E' vietato qualunque gioco sul suolo pubblico aperto al traffico, alla sosta e al parcheggio dei veicoli, salvo eventuali deroghe in occasione di manifestazioni, spettacoli, ecc. (Rif. Art. 27)

Art. 6 - Transito sul suolo pubblico

E' vietato transitare con veicoli di qualsiasi genere, sia a trazione meccanica che animale o a mano, sui marciapiedi e su qualsiasi altro spazio escluso anche temporaneamente dal traffico dei veicoli.

Il divieto non si applica ai mezzi comunali di manutenzione ed alle carrozzine per il trasporto di bambini e disabili.

Art. 7 - Esposizione e vendita

E' vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali.

E' vietato inoltre vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, a meno che non si verifichi occupazione di suolo stradale regolarmente autorizzata (Rif. Normativa HACCP per l'igiene alimentare).

Art. 8 - Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico.

E' vietato esercitare mestieri o eseguire lavori sul suolo pubblico.

In particolare sulle strade e sulle piazze è vietato lavare e pulire veicoli e svolgere qualsiasi attività atta a turbare comunque il normale traffico cittadino.

Art. 9 - Circolazione, allevamento e vendita di animali

E' vietato lasciar vagare cani, galline, oche, anitre ed altri animali da cortile.

E' vietato il passaggio delle greggi su tutto il territorio comunale.

E' vietato del pari esporre in vendita animali di qualsiasi specie fuori dei luoghi a ciò espressamente destinati dal Comune.

E' vietato l'allevamento di cani, gatti, conigli, volatili, animali in genere nelle zone residenziali, senza le prescritte autorizzazioni.

E' inoltre vietato utilizzare allo scopo soffitte, scantinati, garage ed altri vani adiacenti alle abitazioni.

E' possibile detenere cani in località esterne al centro abitato su terreni in assenza di abitazione purchè sia garantita la sicurezza pubblica e la tutela degli animali.

Art. 10 - Panni stesi all'aperto

Nel rispetto del decoro pubblico, è vietato esporre o stendere, all'aperto ed entro il centro abitato, biancheria, tappeti od altri oggetti simili in aree visibili e prospicienti a vie e piazze pubbliche.

Art. 11 - Spalatura della neve

Quando sia caduta la neve gli occupanti o i proprietari degli stabili non occupati, dovranno provvedere a loro spese che sia al più presto spalata per uno spazio, antistante l'immobile, pari alla larghezza del marciapiede e non inferiore a due metri nel caso che il marciapiede sia maggiore, comunque sempre in modo tale da permettere la normale rimozione della neve dalle strade comunali.

In mancanza di marciapiede la spalatura dovrà essere fatta per la larghezza di mt. 1 e per la lunghezza dello stabile.

In caso di inadempimento il Comune potrà provvedere alla spalatura a spese degli occupanti.

Dai tetti, dalle sommità di qualsiasi edificio, dai terrazzini in aggetto sulle facciate delle case e dai davanzali delle finestre la neve dovrà essere tolta prima o durante il servizio di spalatura adottando tutte le cautele possibili per non recare danno o molestia ai passanti.

Art. 12 - Orario della vuotatura dei pozzi neri e del trasporto del letame

La vuotatura dei pozzi neri e il trasporto del letame potranno avvenire solo prima delle h. 8.00 di mattina e la sera dopo le h. 18.00 in estate e dopo le h. 16.00 in inverno.

Sarà possibile la vuotatura dei pozzi neri in deroga agli orari indicati nel comma precedente, nei casi di emergenza o necessità.

Art. 13 - Monumenti e lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'autorizzazione comunale salva l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati all'Amministrazione Comunale i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Art. 14 - Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi

Il trasporto, il carico lo scarico di lastre, verghe e spranghe metalliche ed altri materiali dovrà farsi in modo da attutire il frastuono e da evitare danni o pericoli.

E' vietato trasportare, senza gli opportuni ripari gli oggetti come vetri, ferri acuminati e simili, i quali possano recar danno ai passanti.

Art. 15 - Precauzioni necessarie per talune attività

Chiunque esegue la verniciatura di insegne, mostre, serrande vetrine ed in genere chiunque lavori ad opere apposte ai fabbricati prospicienti immediatamente sul suolo pubblico, deve apporvi i segnali ed usare le cautele atte ad evitare danno ai passanti.

CAPO II° **ORDINE E QUIETE PUBBLICA**

Art. 16 - Feste, cortei, trattenimenti

E' vietato allestire all'aperto in luoghi pubblici feste, cortei, riunioni, trattenimenti, giochi e spettacoli senza la preventiva licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza in relazione alle esigenze della circolazione, della quiete, del decoro o della morale (Rif. Art. 27 e 28).

Art. 17 - Grida e schiamazzi

E' vietato emettere schiamazzi e gridi insistenti e eccessivamente rumorose sia di giorno che di notte nelle piazze e lungo le vie pubbliche.

Art. 18 - Abuso di mezzi acustici

Nei luoghi pubblici è vietato utilizzare, senza l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione e comunque senza giustificato motivo, dispositivi di segnalazione acustica, di apparecchi radiofonici, strumenti musicali o di riproduzione musicale, nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario a volume superiore a 60 dB(A).

Art. 19 - Attività rumorose o moleste

E' vietato, nel centro abitato, esercitare arti, mestieri, professioni o attività produttive o di altro genere rumorose o comunque moleste.

Sono ritenute rumorose o moleste quelle attività dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine o per l'uso di strumenti manuali o per l'emissione di vapori, di odori nauseanti, o di vibrazioni deriva, continuamente o periodicamente, a coloro che abitano nei locali soprastanti, sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l'attività viene esercitata, una turbativa eccedente i limiti della normale tollerabilità.

Le competenze comunali in materia di inquinamento acustico vengono disciplinate dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento a tutto quanto disposto dal Regolamento Comunale di Igiene Tipo.

Art. 20 Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, in modo che non determinino immissioni che superino i limiti massimi di livello sonoro equivalente ammesso.

Art. 21 - Animali molesti

I cani o altri animali tenuti nelle abitazioni private, negli stabilimenti, nei negozi, nei magazzini, nei cortili e nelle aree destinate a giardini, non devono disturbare, specie di notte la quiete dei vicini.

Art. 22 - Accattonaggio

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

CAPO III°

TUTELA DEI MONUMENTI, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E DEL CIMITERO

Art. 23 - Tutela di monumenti ed edifici

E' vietato deturpare, danneggiare, imbrattare comunque - anche con manifesti affissi in periodo di propaganda elettorale - i monumenti, le chiese, gli edifici pubblici e privati riconosciuti di pubblico interesse artistico od archeologico, le mura, gli avanzi archeologici di parapetti e i recinti relativi, le fontane, i sedili, i fanali, le cancellate, le inferriate, le bacheche e qualunque manufatto ad essi pertinente.

E' vietato imbrattare i muri e le facciate degli edifici privati prospicienti le vie e gli spazi pubblici con scritte di qualsiasi genere, disegni, graffiti e quant'altro possa deturpare il decoro dell'ambiente urbano.

Art. 24 - Zone verdi aperte al pubblico

E' vietato introdursi, passeggiare o intrattenersi nelle zone verdi aperte al pubblico in orari diversi da quelli consentiti in apposito provvedimento e indicati agli ingressi.

E' vietato del pari a chiunque visiti dette zone accedervi in punti e luoghi diversi da quelli resi praticabili.

Art. 25 - Tutela dei parchi , giardini pubblici, aiuole

Nei viali, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aiuole è vietato:

- a) affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare pietre, bastoni o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori, strappare e tagliare l'erba, stendere qualunque oggetto sulle piante e sulle aiuole;
- b) arrampicarsi sugli alberi e sui lampioni, scuoterli, appendere o affiggere oggetti, piantarvi chiodi, recidere o guastare in qualsiasi modo la corteccia degli alberi;
- c) lordare o danneggiare i sedili, le barriere, i termini, le catene, i portarifiuti, le fontanelle e qualunque altra installazione;
- d) gettare o abbandonare oggetti e rifiuti di qualsiasi natura nei corpi idrici di qualsiasi portata presenti nel territorio comunale;
- e) transitare nelle zone riservate ai pedoni con vetture, ciclomotori, biciclette, automobili ed altri mezzi meccanici di locomozione, carri, cavalli od altri animali. E' fatta eccezione per i mezzi di trasporto dei bambini o di invalidi;
- f) lasciar vagare cani, cavalli ed altri animali.

Art. 26 - Attività sottoposte ad autorizzazione

Le attività di seguito descritte possono avvenire solo previa autorizzazione rilasciata dal ufficio tecnico comunale competente e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima:

- a) installazione di attrezzature fisse al suolo;
- b) organizzazione di gare sportive;
- c) attività ricreative pubbliche e private (per es. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, cortei, ecc.).
- d) occupazione di suolo pubblico o soggetto a pubblico transito.

Art. 27 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione di cui al precedente articolo, dovrà produrre la relativa richiesta al competente ufficio comunale, in data non inferiore a 15 giorni da quello d'inizio. L'ufficio provvederà nei successivi 15 giorni ad emettere provvedimento scritto di autorizzazione o diniego in metro. Per tutto quanto non previsto si rammenda all'Art. 51.

Art. 28 - Divieti generali

Per la salvaguardia delle aree verdi e dei parchi ad uso pubblico, sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte, salvo diverse autorizzazioni o disposizioni:

- 1) l'uso delle biciclette;
 - 2) il gioco della palla, del pallone e altri giochi che prevedono il lancio di oggetti;
 - 3) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione, delle aree destinate a verde pubblico;
 - 4) schiamazzare o disturbare la pubblica quiete con grida e/o rumori di ogni genere.
 - 5) lordare il suolo in qualsiasi modo, scaricare materiale di qualsiasi genere, accendere fuochi;
 - 6) imbrattare i muri, gli arredi, le attrezzature, la segnaletica o ogni altra superficie presente all'interno delle aree destinate a verde pubblico;
 - 7) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde;
 - 8) soddisfare alle proprie necessità fisiologiche all'interno delle aree adibite a verde;
 - 9) accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico e adibire le panchine a giaciglio;
 - 10) anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a verde oltre gli orari stabiliti;
 - 11) porre in sosta veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico e sulle airole;
 - 12) calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
 - 13) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni od altri mezzi pubblicitari alle piante. Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
 - 14) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde, ivi compresi i laghetti;
 - 15) gettare nelle fontane oggetti e/o liquidi di qualsiasi tipo. Servirsi delle fontane per lavare veicoli, animali o qualsiasi altra cosa;
 - 16) ammassare la neve sulle aree destinate a verde pubblico o a ridosso di siepi, piante, cespugli;
 - 17) svolgere attività commerciale di qualsiasi tipo, salvo i casi specificatamente autorizzati da parte del Settore Attività Economiche - Produttive;
 - 18) installare attrezzature per grigliate e colazione all'aperto;
 - 19) circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi;
 - 20) trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore ad eccezione dei veicoli per uso di bambini o di invalidi;
- Dai divieti di cui ai due punti precedenti sono esclusi i veicoli in uso delle Forze di P.S., i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.
- 21) è vietato usare sui manti erbosi pattini a rotelle, nel cortile e sui vialetti di attraversamento, ove presenti;
 - 22) raccolta di semi, frutti, infiorescenze.

Ad integrazione dei suddetti, eventuali e più specifici divieti/procedure da seguire saranno evidenziati con il posizionamento di appositi cartelli affissi all'ingresso di aree verdi, campi gioco, campi sportivi, parchi, ecc.

Art. 29 - Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree in uso pubblico è vietata l'effettuazione di campeggio libero.

E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito è durante la sosta nel territorio del comune, effettuare lo scarico di detta acqua fuori dalle aree eventualmente predisposte ed appositamente attrezzate.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivati esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 30 - Balneazione

Sono interdetti alla balneazione i canali di irrigazione, i torrenti, i rilli.

Il divieto di balneazione del Fiume Po può essere determinato con ordinanza sindacale a seguito di segnalazione da parte degli enti competenti.

Art. 31 - Cimitero

Il cimitero e' luogo pubblico destinato alla conservazione dei resti mortali delle persone e al culto dei defunti.

Ogni atto contrario all'igiene, al decoro, all'ordine e al rispetto del luogo e' vietato.

E' vietato:

- accedere al cimitero in orari diversi da quelli indicati all'ingresso o a cancelli chiusi;
- introdurre animali;
- accedere con mezzi di ogni tipo incluse le biciclette con eccezione dei mezzi autorizzati e delle carrozzine delle persone impediti e di quelle dei bambini;
- occupare vialetti e aree non concesse con fiori, contenitori, lumi, materiali di pulizia e comunque qualsiasi oggetto che possa rappresentare ostacolo al movimento delle persone o ledere il decoro del camposanto;
- tenere comportamenti che possono disturbare o offendere la dignità del luogo,
- l'occultamento, l'uso improprio o disordinato delle attrezzature disponibili per la pulizia e la cura delle tombe;
- appropriarsi, anche temporaneamente, di arredi per tombe, vasi e fiori appartenenti ad altri.

CAPO IV° **DECENZA E MORALE**

Art. 32 - Atti contrari alla decenza e alla morale

E' vietato proferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale.

E' vietato sputare e soddisfare le proprie necessità fisiologiche, anche ai fini della tutela della salute, dell'igiene e del decoro pubblici, negli edifici e nei luoghi pubblici in genere e nei luoghi privati aperti al pubblico.

CAPO V° **TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DELL'INCOLUMITA'** **PUBBLICA**

Art. 33 - Disciplina del fumo

E' vietato fumare:

- a) nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambulatorio medico, negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;

- b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nei bar, ristoranti, trattorie, nelle sale chiuse da ballo, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico;
- c) in tutti i locali, a qualunque titolo utilizzati, dalla Pubblica Amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, semprechè si tratti - in entrambi i casi, di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico.

Il conduttore di uno dei locali indicati al precedente comma lett. b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto del precedente comma ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

A tal fine deve essere presentata al Sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

Art. 34 - Esercizio e manutenzione degli impianti termici

L'accensione e la manutenzione ordinaria degli impianti termici dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 551 del 21.12.1999.

Art. 35 - Collegamenti per uso domestico di stufe, caldaie, fornelli, piani di cottura alla rete di distribuzione e alle bombole di g.p.l.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi simili devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Art. 36 - Materiali esplosivi

E' proibito detenere nelle abitazioni materiali infiammabili in contenitori diversi da quelli originali di vendita e comunque in quantità pericolosa.

Art. 37 - Divieto di esercitare industrie pericolose

E' vietato attivare, senza le necessarie autorizzazioni e cautele, industrie comunque pericolose per l'incolumità e/o salubrità o soggette a speciali adempimenti.

E' vietato del pari eseguire depositi, trasporti e lavorazioni di sostanze esplosive, di materie infiammabili, di combustibili solidi, liquidi ed aeriformi senza gli adempimenti e le modalità previsti nelle speciali norme.

Art. 38 - Accensione fuochi

E' vietato bruciare sterpaglie o fogliame in aree aperte, vicino a: strade, autostrade, ferrovie, centri abitati, boschi.

L'accensione all'aperto di fuochi semplici in zone diverse da quelle suddette può essere fatta, previa autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico preposto e purchè il fuoco sia sotto il diretto controllo di persone dotate di mezzi/strumenti per procedere allo spegnimento in caso di necessità.

E' vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche in abitazioni private, se non siano forniti di apposita canna fumaria.

Fuochi di artificio e pirotecnici possono essere consentiti di volta in volta dall'Amministrazione comunale in speciali circostanze.

L'uso dei barbecue e' consentito solo all'interno di proprietà private quando le esalazioni non costituiscano disturbo a terzi o pericolo di incendio.

Art. 39 - Lancio di pietre e di altri oggetti

E' vietato lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, pietre od altri oggetti, anche per gioco, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.

E' inoltre vietato lasciar cadere oggetti e/ lanciare qualsiasi oggetto atto ad offendere o danneggiare il suolo o lo spazio pubblico o aperto al pubblico nonché in altri luoghi di transito pubblico o privato.

Art. 40 - Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi

I vasi di fiori ed gli oggetti mobili tenuti sui davanzali delle finestre sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito devono essere convenientemente assicurati.

L'innaffiamento dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo facciate e sul suolo pubblico o nelle corti. Gli infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade, persiane e simili devono essere del pari solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o per altra causa.

Art. 41 - Nettezza del suolo pubblico

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto o scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc.

La spazzatura e i rifiuti solidi urbani in genere dovranno essere raccolti in appositi sacchetti impermeabili e ben chiusi e depositati negli appositi cassonetti. Il deposito dovrà avvenire per tipologia di rifiuti (rsu, vetro, carta, plastica) dove e quando l'Amministrazione Comunale renda disponibile la raccolta differenziata con gli appositi relativi contenitori.

E' vietato:

- a. danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti;
- b. ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso;
- c. smaltire rifiuti pericolosi e tossico nocivi al di fuori delle norme di cui al D.LGS. N°22/97;
- d. il conferimento di rifiuti speciali (toner, cartucce per stampanti, dischetti, ecc.), non assimilati ai rifiuti urbani, al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- e. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, con gettito di piccoli rifiuti (bucce, mozziconi, pezzi di carta o simili) escrementi di animali, spargimento di olio o simili; le carte ed i simili rifiuti dovranno essere depositati negli appositi cestini della carta straccia; i mozziconi dovranno essere spenti e depositati nei portarifiuti.
- f. spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- g. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente installati per la raccolta differenziata di rifiuti;
- h. depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono stati predisposti;
- i. il conferimento dei rifiuti che non siano stati prodotti nel territorio comunale;
- j. depositare i rifiuti domestici nei cestini dei rifiuti posti lungo le vie.

E' fatto obbligo adeguarsi al servizio di raccolta differenziata. Il conferimento deve avvenire depositando le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani domestici e Assimilati sempre in maniera distinta, negli appositi contenitori che recano chiaramente la scritta esterna relativa al materiale da conferire, avendo cura - se necessario - di ridurre i volumi sminuzzando i materiali. I rifiuti per i quali non sono predisposti idonei contenitori (es.: erba, residui di giardinaggio, ecc.) dovranno essere conferiti a cura dei proprietari, alla piazzola ecologica negli orari consentiti. La disciplina dell'uso delle piazzole attrezzate e le sanzioni combinate sono esposte alla vista degli utilizzatori.

E' fatto obbligo di provvedere alla nettezza del suolo pubblico a chiunque l'abbia diminuita, anche se nel compiere un qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.

Le trasgressioni al presente articolo saranno punite con le seguenti sanzioni:

- Trasgressioni agli obblighi e ai divieti di cui al comma 1, 2, 3, (esclusi i punti 8, 9, 10): sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 620 e obbligo a procedere alla rimozione, all'avvio a

- recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. La sanzione si riduce nel caso di rifiuti non pericolosi o non ingombranti da Euro 26 a Euro 155 (ai sensi del D.Lgs. 22/97) ;
- Trasgressione agli obblighi e ai divieti di cui ai commi 3 (punto 8, 9, 10): sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 52 a Euro 310;

Art. 42 - Tutela degli animali

E' fatto assoluto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

E' fatto assoluto divieto di addestrare animali, per guardia o per altri scopi, ricorrendo a percosse o altri tipi di violenze.

Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo e alimentarlo.

A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

E' vietato detenere animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua o del cibo necessario o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere lunghezza inferiore a metri 5 ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un punto sollevato da terra (che non sia un palo) onde permettere all'animale di muoversi senza pericolo di rimanere impigliato nella catena, e di poter sempre raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua. La catena può avere una lunghezza minima di metri 3 se fissata nella parte terminale, tramite anello o carrucola, ad una fune di scorrimento lunga almeno metri 4.

E' vietato il trasporto dei cani nei bagagliai delle autovetture ove essi siano esposti a soffocamento per l'angustia del vano chiuso e privo di circolazione dell'aria non adatto al trasporto di animali.

Art. 43 - Cani

Sul suolo pubblico i cani di qualsiasi razza dovranno essere condotti al guinzaglio, ovvero muniti di museruola che impedisca in modo assoluto di mordere. La stessa cautela è prescritta nelle botteghe o in altri luoghi aperti al pubblico.

Agli effetti del presente articolo si considereranno come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riuscissero a mordere.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà determinare i luoghi in cui sia comunque vietato l'accesso ai cani, ed altresì stabilire determinate aree recintate e chiuse al pubblico, in cui i cani possano vagare liberamente sotto la sorveglianza e la responsabilità del proprietario.

I proprietari di cani e le persone che a qualsiasi titolo conducono i cani sul suolo pubblico hanno l'obbligo di impedire che l'animale sporchi, con escrementi e liquami organici i marciapiedi, i portici, gli attraversamenti pedonali, gli accessi alle civiche abitazioni e ai garages, gli spazi prospicienti i negozi, gli spazi dei mercati di quartiere e le loro adiacenze, nonché gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini. E' inoltre proibito l'accesso dei cani ai parchi di giochi per bambini.

Qualora l'animale imbrattasse gli spazi di cui al precedente comma, è fatto obbligo al proprietario o al conduttore del cane di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla completa pulizia.

Il proprietario o le persone che a qualsiasi titolo conducono i cani sul suolo pubblico debbono recare con sé gli strumenti di qualsivoglia natura comunque idonei all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia.

Art. 44 - Requisizione dei cani

I cani vaganti liberamente saranno requisiti e condotti allo stabulario.

Art. 45 - Divieto di intralciare la requisizione dei cani

E' vietato impedire ed intralciare in qualsiasi modo agli accalappiatori di cani, l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 46 – Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

In determinati periodi dell'anno, con apposito avviso od ordinanza potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dall'acquedotto pubblico e dai pozzi privati, per annaffiare orti o giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 47 – Proliferaazione di piccioni o altri volatili

E' vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici del centro abitato.

Sono altresì vietate catture di detti animali.

I proprietari degli immobili nel territorio comunale sono tenuti a chiudere i fori e schermare con idonee reticelle le aperture di soffitte, solai e sottotetti, nonché ad installare specifici dissuasori nelle nicchie e nelle rientranze presenti negli edifici di rispettiva pertinenza, onde impedire l'accesso e lo stazionamento dei piccioni.

Qualora l'aumento della popolazione dei volatili non sia ritenuto accettabile dal punto di vista ambientale o sociale o sia causa di insorgenza di focolai di malattie zoonosiche correlate, su parere del Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, l'ufficio competente può autorizzare e disporre interventi di contenimento della popolazione di tali volatili, da effettuarsi sotto il controllo di detti servizi.

Art. 48 - Derattizzazione

Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio comunale deve avvisare preventivamente l'ufficio competente del Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nell'operazione.

CAPO VI° **CIRCOLAZIONE**

Art. 49 – Circolazione

La circolazione dei mezzi di trasporto pubblici e privati nel territorio comunale deve avvenire nel rispetto della sicurezza e dell'ordine della vita cittadina.

E' vietato:

- a) il transito per gli autobus per il servizio di trasporto pubblico o scolastico al di fuori dei percorsi autorizzati;
- b) abbandonare anche temporaneamente il veicolo col motore acceso;
- c) mantenere il motore acceso durante la sosta dell'autoveicolo per periodi prolungati;
- d) disturbare la quiete pubblica con l'uso di dispositivi di segnalazione acustica e di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora diversi montati sull'autoveicolo;
- e) l'utilizzo di mezzi fonici a bordo di autoveicoli allo scopo di effettuare pubblicità, senza specifica autorizzazione;
- f) la conduzione di auto e motoveicoli pericolosa o disturbante per i cittadini;
- g) lasciare sul suolo pubblico veicoli i cui dispositivi non siano conformi all'art. 155, comma 4 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992) e dell'art. 350, 2° comma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 coordinato con D.P.R. n. 610 del 16.09.1996);
- h) abbandonare il veicolo lasciando a bordo bambini, anziani e animali in condizioni disagiate e comunque per tempo prolungato;
- i) mantenere accesi il motore ed apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora degli autoveicoli durante lo svolgimento di cortei, funerali, manifestazioni pubbliche civili o religiose;
- j) intralciare i percorsi pedonali con qualsiasi tipo di veicolo incluse biciclette, motocicli, carrozzelle per portatori di handicap, passeggini, ecc.;

Ai sensi del disposto dell'art. 155, comma 4 del C.d.S. e dell'art. 350, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli deve essere intervallato e non può superare la durata massima di 3 minuti e in ogni caso non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991.

CAPO VII°

USO DEI MEZZI COLLETTIVI DI TRASPORTO

Art.50 - Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto

E' vietato insudiciare in qualsiasi modo le vetture adibite al trasporto pubblico di persone.

TITOLO II

ATTIVITA' SUBORDINATE A CONDIZIONI

CAPO I°

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI

(LICENZE E PERMESSI)

Art. 51 - Occupazione fissa di aree e spazi pubblici

L'impianto fisso di qualsiasi manufatto su aree o spazi pubblici o soggetti a servitù di uso pubblico (chioschi, banchi, tavoli, cavalletti, tabelle e simili) può essere consentito, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, mediante atto unilaterale di concessione, col quale sono fissati i limiti e le condizioni tutte della occupazione, quali la durata di essa, il canone o la tassa dovuta, l'uso dell'area da occupare e simili; tale atto sarà seguito da un verbale di sottomissione del concessionario, che assumerà tutti gli obblighi inerenti.

La concessione dell'area o dello spazio da occupare non comporta per il concessionario la dispensa dall'obbligo di munirsi delle licenze necessarie per l'esercizio della speciale attività che egli intende svolgere.

Art. 52 - Occupazione precaria di aree e spazi pubblici

Le occupazioni di aree o spazi pubblici aventi carattere di precarietà e di instabilità debbono essere previamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, la quale può in qualsiasi momento, a suo giudizio discrezionale motivato, revocarle o modificarle senza che da parte dell'interessato possa opporsi alcuna ragione, diritto o pretesa, salvo l'eventuale rimborso della tassa riferibile al periodo della mancata utilizzazione.

La pulizia e il riordino delle aree concesse per la preparazione di manifestazioni, per l'occupazione permanente o temporanea o a qualsiasi altro titolo dovrà avvenire a cura e spese delle persone autorizzate.

Parimenti la posa su suolo pubblico di supporti recanti annunci di manifestazioni su aree pubbliche deve essere autorizzata. La rimozione dovrà avvenire a cura e spese della persona autorizzata immediatamente dopo lo svolgimento della manifestazione.

Art. 53 - Manomissione del suolo pubblico

La manomissione del suolo pubblico per gli allacci agli impianti tecnologici sotterranei o per le riparazioni degli stessi, deve previamente essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Le opere necessarie dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica esecutiva e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione.

A garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di ripristino stradale il richiedente verserà una cauzione nella misura definita.

Qualora, per inosservanza delle prescrizioni stabilite, il ripristino della strada non venga eseguito a regola d'arte, la cauzione verrà incamerata fino alla concorrenza delle spese sostenute oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prescritta.

In deroga a quanto prescritto potranno essere effettuati interventi inderogabili a carattere di urgenza.

Art. 54 - Striscioni e standardi

La posa di striscioni, stendardi, bandiere su aree pubbliche deve essere autorizzata e la loro rimozione dovrà avvenire a cura e spese della persona autorizzata a manifestazione avvenuta.

Art. 55 - Addobbi e luminarie natalizie

Gli addobbi natalizi, le luminarie (sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario), le passatoie interessanti le aree pubbliche non devono rappresentare ostacolo all'uso della cittadinanza e neppure al traffico veicolare. La posa o l'installazione su suolo pubblico degli addobbi e luminarie natalizi dovrà essere comunque autorizzata dall'autorità comunale.

E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia il previo consenso scritto della proprietà.

Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5.50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli ed a m 3.00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e dei velocipedi.

La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dal termine della manifestazione o dalla fine delle feste natalizie (che si intende essere il 6 gennaio) od altre manifestazioni.

CAPO II°

ESERCIZIO DI ARTI, PROFESSIONI E INDUSTRIE

Art. 56 - Esercizi fissi

Nessun esercizio per la produzione, la trasformazione, il deposito o la vendita di qualsiasi merce o sostanza o di qualsiasi manufatto può essere attivato o trasferito senza preventiva comunicazione o, ove prevista, preventiva autorizzazione del Comune, quando non sia di competenza di altra autorità.

Art. 57 - Esercizi ambulanti

Nessuno può esercitare un commercio, una industria, una professione o mestiere ambulante, sul suolo o spazio pubblico - né fare raccolta di oggetti usati o di rifiuti di qualsiasi specie - senza preventiva autorizzazione del Comune, salvi gli eventuali atti di competenza di altra autorità.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalla autorità comunale.

CAPO III°

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 58 - Procedura di rilascio

Chiunque intenda realizzare attività soggette a concessione o autorizzazione dovrà presentare al Comune una richiesta corredata dalla documentazione prevista per ogni singola istanza dalle leggi nonché dai regolamenti comunali in vigore.

Art. 59 - Limitazioni

L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

Lo svolgimento di fiere nonché ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi e simili possono essere di regola consentiti ed autorizzati dall'ufficio di viabilità e traffico competente.

Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino al massimo di due terzi della loro larghezza, sempreché rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.

Art. 60 - Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Il rilascio di qualsiasi concessione od autorizzazione è subordinata alla preventiva dimostrazione del legittimo possesso dei locali e della loro idoneità in relazione anche alle esigenze del decoro e delle condizioni ambientali della zona.

E' in facoltà del Comune procedere alla constatazione preventiva della idoneità dei locali e dei mezzi predisposti per l'esercizio dell'attività cui si riferisce la domanda di autorizzazione, a spese del richiedente.

Art. 61 - Durata

Le concessioni/autorizzazioni hanno la durata stabilita di volta in volta nel relativo atto.

Art. 62 - Efficacia delle concessioni e autorizzazioni

Tutte le concessioni od autorizzazioni del Comune si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Esse sono strettamente personali e vanno utilizzate dalla persona fisica cui sono intestate e non possono essere cedute o trasferite ad altri né a titolo oneroso né a titolo gratuito né per atto tra vivi né per successione ereditaria.

La vendita ed il trasferimento di un esercizio non abilita il compratore, il successore o il cessionario alla gestione dell'esercizio stesso se non abbia ottenuta una nuova autorizzazione a lui intestata.

Art. 63 - Controlli

I funzionari e gli agenti di P.L. del Comune e della Convenzione di Vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, possono accedere nei locali, atri, scale e cortili degli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti.

I suddetti funzionari ed agenti, nel caso incontrino resistenza nell'esercizio delle loro funzioni, possono richiedere l'intervento della forza pubblica.

L'autorità comunale ha facoltà di eseguire ispezioni nei locali degli esercizi di commercio nonché di controllare i pesi e le misure di cui gli esercenti si servono, per accertare la esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti generali e speciali e delle altre prescrizioni in vigore .

TITOLO III°

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

CAPO I°

OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI ED AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Art. 64 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia, dell'abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio anagrafico del Comune.

Quando più persone convivono non legate da rapporti familiari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza, e in difetto, da ogni singolo convivente.

Art. 65 - Numerazione civica ed abitabilità

Il proprietario di fabbricato di qualsiasi genere, a costruzione ultimata e comunque prima che nel fabbricato stesso possano essere immesse persone, deve presentare al Comune domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico e l'apposizione delle relative targhette, sia il permesso di abitabilità, se si tratta di un fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità, se si tratta di fabbricato destinato ad altro uso.

Art. 66 - Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi

Verificandosi guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti nei portici o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistano griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari debbono prontamente provvedere alle necessarie riparazioni.

Art. 67 - Segnalazione di pericolo e controllo della zona di lavoro

Chiunque in proprio o per conto altrui imprenda a seguito di specifica autorizzazione, sia di giorno che di notte, lavori sulle strade, piazze ed altri luoghi pubblici, che impediscano o limitino il normale traffico o la circolazione, deve apporre e mantenere efficienti, in prossimità della zona interessata dai lavori stessi, i segnali previsti nel Regolamento di Circolazione Stradale, comprendendo nella detta zona le baracche, i carri officina, gli impalcati, i depositi di materiale d'opera o di rifiuto e qualunque altro mezzo accessorio dei lavori.

Art. 68 - Nettezza del suolo privato e pulizia dei fossati

Ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti od in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere allo sgombero ed alla nettezza urbana dei luoghi stessi.

Le recinzioni, le piantagioni e le siepi di proprietà privata prospiciente gli spazi pubblici devono essere realizzate e curate adeguatamente in modo da non ostacolare o ridurre la sicurezza della circolazione e il transito dei pedoni.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, provinciali o statali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno: periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo annuale entro il 30 settembre.

Art. 69 - Funzionalità e decoro dei fabbricati

I fabbricati prospicienti aree pubbliche debbono essere mantenuti in modo da non pregiudicare la sicurezza e l'igiene dei cittadini. A tal fine è fatto obbligo di curare le buone condizioni di conservazione e funzionalità di cornicioni, grondaie, infissi ed intonaci.

In caso di fabbricati pericolanti che per le condizioni in cui si trovino costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco ordinerà con provvedimento motivato ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare lo stato di pericolo. Qualora questi non adempiano all'ordine impartito il Sindaco vi provvederà d'ufficio a spese degli interessati ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

I fabbricati prospicienti le vie e le piazze devono presentarsi in maniera decorosa e' quindi fatto obbligo ai proprietari di ripristinare le tinteggiature degli intonaci e degli infissi che necessitano d'intervento.

Chiunque intenda tinteggiare la facciata (muro di frontespizio) di un fabbricato prospiciente un'area pubblica dovrà scegliere il colore tra quelli ammessi facendone richiesta all'Ufficio tecnico Comunale indicando il colore prescelto nella comunicazione obbligatoria.

E' altresì fatto obbligo ai proprietari di limitare per ogni fabbricato il numero delle antenne e delle parabole fino ad un massimo consentito di 2. Le antenne e le parabole non dovranno comunque essere collocate sulle facciate prospicienti la pubblica via.

E' vietato realizzare all'interno di aree private ma prospicienti ad aree pubbliche o comunque visibili depositi, tendaggi, ricoveri, strutture anche a carattere provvisorio che siano pregiudizievoli per il pubblico decoro.

Art. 70 – Antenne

Le antenne televisive sia terrestri che satellitari, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica.

Sono vietati i collegamenti tra apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti. I cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista, nelle pareti interne od esterne.

L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle disposizioni delle vigenti leggi del settore.

CAPO II°

OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

Art. 71 - Disciplina dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine prospicienti aree pubbliche o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartellino o con altre modalità idonee allo scopo.

Ristoranti e pizzerie dovranno indicare all'ingresso dell'esercizio servizi e merci offerti con l'indicazione dei relativi prezzi.

Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio (supermercati, grandi magazzini, ecc.) tutte le merci che sono messe in vendita devono contenere l'indicazione del prezzo relativo.

L'obbligo di pubblicizzare il prezzo di vendita al dettaglio si ritiene assolto se sui prodotti il prezzo di vendita è segnato, in maniera chiara, con caratteri leggibili, in modo che risulti ben conoscibile dal pubblico.

Il prezzo deve essere, comunque, ben indicato e pubblicizzato per tutte le merci che vengono vendute al pubblico per unità di misura: chilogrammo, litro, metro, metro quadrato, metro cubo, loro multipli e sottomultipli.

Art. 72 - Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri

Coloro che esercitano nel territorio Comunale rivendite a peso o a misura, oltre all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento d'Igiene, debbono attenersi alla seguenti prescrizioni:

- Usare soltanto pesi e misure autorizzati e verificati nonché tenere le bilance e le misure sempre pulite, collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore;
- Non rifiutare la vendita delle merci e delle derrate anche se richieste in misura minima.

Tutti i generi alimentari venduti sfusi o al taglio debbono essere pesati al netto, salvo che per la loro natura sia indispensabile fare uso della carta; in quest'ultimo caso l'impiego di carta o di altro materiale non deve incidere sul quantitativo dei generi che devono essere assolutamente venduti a peso netto.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio devono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti norme.

Art. 73 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco o contenitore il peso o la misura della merce che esso contiene, la quantità, il nome commerciale, il prezzo, la scadenza.

Art. 74 - Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima. L'esercente non potrà rifiutarsi di vendere merci realizzando accaparramento ed occultamento di prodotti.

Art. 75 - Orari di vendita

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti dalla licenza rilasciata dell'ufficio competente e possono essere comunque modificati con ordinanza del Sindaco.

L'esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico, con cartello o altro mezzo idoneo, l'orario di effettiva chiusura del proprio esercizio.

Art. 76 - Uso di contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo accordi o deleghe autorizzate.

Art. 77- Uso di servizi igienici

I titolari di esercizi pubblici, che a norma del Regolamento locale d'igiene debbono disporre di servizi igienici, sono tenuti a consentire l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell'abituale clientela.

Art. 78 - Trasporto carni

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo o farlo eseguire a mezzo di automezzi o recipienti coperti, ed eliminare dalla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 79 - Obblighi particolari dei venditori ambulanti

Gli esercenti di mestieri o commerci ambulanti debbono osservare le seguenti particolari prescrizioni, oltre quelle generali stabilite per tutte le arti, professioni e commerci:

1. non esercitare attività in località vietate dall'Autorità comunale o nei punti in cui viene temporaneamente impedito per ragioni di transito o di pubblica sicurezza dagli agenti del Comune o dalla forza pubblica;
2. non esercitare la vendita con mezzi o veicoli di natura diversa da quella autorizzata.

Il permesso del Comune, ove necessario, dovrà essere esibito ad ogni richiesta da parte degli agenti della polizia Municipale o della forza pubblica.

Art. 80 - Esercizio di mestieri girovaghi

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune anche se munito del certificato di iscrizione dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dell'autorità comunale.

Art. 81 - Tende per pubblici spettacoli

Senza autorizzazione del Comune non si potranno collocare tende, chioschi, ecc. per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano accesso diretto sulla strada pubblica.

Le tende, gli spazi annessi e ogni altra costruzione permessa temporaneamente dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 82 - Pulizia delle aree antistanti i negozi

Le aree antistanti i negozi e le attività commerciali e gli esercizi pubblici, così come le aree concesse per l'occupazione temporanea o permanente ad esercizi pubblici devono essere mantenute pulite e ordinate a cura e spese dell'esercente autorizzato.

TITOLO IV

S A N Z I O N I

CAPO I°

Art. 83 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento comunale salve le diverse maggiori pene previste dal Codice Penale e in mancanza di una diversa sanzione pecuniaria stabilita dalla legge, comportano ai sensi dell'art. 10 – comma 3 della Legge 689/1981 l'applicazione delle sanzioni di seguito descritte:

ARTICOLO DI RIFERIMENTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
Art. 2 "Abbandono di rifiuti"	
Urbani	€ 50
Extraurbani	€ 206,67
Art. 3 "Distribuzione e affissione di manifesti"	da € 50 a € 200
Art. 4 "Battitura di tappeti ed altri oggetti"	da € 25 a € 100
Art. 5 "Giochi sul suolo pubblico"	da € 25 a € 100
Art. 6 "Transito sul suolo pubblico" – Comma 2 -	da € 25 a € 100
Art. 7 "Esposizione e vendita" - Comma 1	da € 100 a € 400
Art. 8 "Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico"	da € 50 a € 200
Art. 9 "Circolazione, allevamento e vendita di animali"	
Comma 1	da € 50 a € 200
Comma 2	da € 50 a € 200
Commi 3 e 4	da € 50 a € 200
Art. 10 "Panni stesi all'aperto"	da € 25 a € 100
Art. 11 "Spalatura della neve"	da € 25 a € 100
Art. 12 "Orario della vuotatura dei pozzi neri e del trasporto del letame"	da € 100 a € 400
Art. 13 "Monumenti e lapidi commemorative"	da € 100 a € 400
Art. 14 "Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi"	da € 100 a € 400
Art. 15 "Precauzioni necessarie per talune attività"	da € 100 a € 400
Art. 17 "Grida e schiamazzi"	da € 50 a € 200
Art. 18 "Abuso di mezzi acustici"	da € 50 a € 200
Art. 21 "Animali molesti"	da € 50 a € 200
Art. 23 "Tutela di monumenti ed edifici"	da € 100 a € 400
Art. 24 "Zone verdi aperte al pubblico"	da € 50 a € 200
Art. 25 "Tutela dei parchi e giardini pubblici"	
lett. a)	da € 50 a € 200
lett. b)	da € 50 a € 200
lett. c)	da € 50 a € 200
lett. d)	da € 50 a € 200
lett. e)	da € 50 a € 200
lett. f)	da € 50 a € 200
Art. 27 "Attività sottoposte ad autorizzazione"	
lett. a)	da € 50 a € 200
lett. b)	da € 50 a € 200
lett. c)	da € 50 a € 200
Art. 28 "Divieti generali"	
Punto 1)	da € 50 a € 200
Punto 2)	da € 50 a € 200
Punto 3)	da € 50 a € 200
Punto 4)	da € 50 a € 200
Punto 5)	da € 50 a € 200
Punto 6)	da € 50 a € 200
Punto 7)	da € 50 a € 200
Punto 8)	da € 50 a € 200
Punto 9)	da € 50 a € 200
Punto 10)	da € 25 a € 100
Punto 11)	da € 25 a € 100

Punto 12)	da €.	25 a €.	100	
Punto 13)	da €.	25 a €.	100	
Punto 14)	da €.	50 a €.	200	
Punto 15)	da €.	100 a €.	400	
Punto 16)	da €.	100 a €.	400	
Punto 17)	da €.	25 a €.	100	
Punto 18)	da €.	100 a €.	400	
Punto 19)	da €.	25 a €.	100	
Punto 20)	da €.	100 a €.	400	
Punto 21)	da €.	25 a €.	100	
Punto 22)	da €.	25 a €.	100	
Punto 23)	da €.	25 a €.	100	
Art. 29 "Divieti di campeggio Libero"	da €.	100 a €.	400	
Art. 31 "Cimitero"	da €.	50 a €.	200	
Art. 32 "Atti contrari alla decenza e alla morale"				
Comma 1	da €.	50 a €.	200	
Comma 2	da €.	50 a €.	200	
Art. 36 "Materiali esplosivi"	da €.	100 a €.	400	
Art. 38 "Accensione fuochi" –				
Comma 2	da €.	50 a €.	200	
Art. 39 "Lancio di pietre e di altri oggetti"	da €.	50 a €.	200	
Art. 40 "Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi"	da €.	25 a €.	100	
Art. 42 "Tutela degli animali"	da €.	50 a €.	200	
Art. 43 "Canini" –				
Comma 1	da €.	50 a €.	200	
Comma 2	da €.	50 a €.	200	
Comma 3	da €.	50 a €.	200	
Comma 4	da €.	50 a €.	200	
Comma 5	da €.	50 a €.	200	
Art. 45 "Divieto di intralciare la requisizione dei cani"	da €.	50 a €.	200	
Art. 46 "Limitazioni al prelievo"	da €.	100 a €.	400	
Art. 47 "Proliferazione di piccioni e altri volatili"		da €.	25 a €.	100
Art. 48 "Derattizzazione"	da €.	50 a €.	150	
Art. 49 "Circolazione"				
Comma 2 – lett. c)	da €.	25 a €.	100	
Comma 2 – lett. d)	da €.	25 a €.	100	
Comma 2 – lett. l)	da €.	25 a €.	100	
Art. 50 "Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto"	da €.	25 a €.	100	
Art. 51 "Occupazione fissa di aree e spazi pubblici" -	da €.	100 a €.	400	
Art. 52 "Occupazione precaria di aree e spazi pubblici" -	da €.	100 a €.	400	
Art. 53 "Manomissione del suolo pubblico"	da €.	200 a €.	800	
Art. 54 "Striscioni e standardi"	da €.	25 a €.	100	
Art. 55 "Addobbi e luminarie natalizie"	da €.	50 a €.	200	
Art. 56 "Esercizi fissi"	da €.	100 a €.	400	
Art. 57 "Esercizi ambulanti"	da €.	50 a €.	200	
Art. 59 "Limitazioni"	da €.	25 a €.	100	
Art. 60 "Requisiti dei locali di vendita"	da €.	100 a €.	400	
Art. 62 "Efficacia delle concessioni e autorizzazioni"	da €.	50 a €.	200	
Art. 64 "Denuncia variazione di famiglia e di abitazione"	da €.	25 a €.	100	
Art. 65 "Numerazione civica ed abitabilità"	da €.	25 a €.	100	
Art. 66 "Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi"	da €.	50 a €.	200	
Art. 68 "Nettezza del suolo privato e pulizia dei fossati"	da €.	50 a €.	200	
Art. 69 "Funzionalità e decoro dei fabbricati"				
Comma 1	da €.	200 a €.	800	
Comma 2	da €.	200 a €.	800	
Comma 3	da €.	25 a €.	100	
Comma 4	da €.	25 a €.	100	
Comma 5	da €.	25 a €.	100	
Comma 6	da €.	25 a €.	100	
Art. 70 "Antenne"	da €.	25 a €.	100	

Art. 77 "Uso dei servizi igienici"	<i>da € 50 a € 200</i>
Art. 78 "Trasporto carni"	<i>da € 50 a € 200</i>
Art. 79 "Obblighi particolari dei venditori ambulanti"	<i>da € 100 a € 400</i>
Art. 80 "Esercizio di mestieri girovaghi"	<i>da € 50 a € 200</i>
Art. 81 "Tende per pubblici spettacoli"	<i>da € 100 a € 400</i>
Art. 82 "Pulizia delle aree antistanti i negozi"	<i>da € 50 a € 200</i>

Le sanzioni pecuniarie alle violazioni dei seguenti articoli sono stabilite dalla legge salve le diverse e maggiori pene previste dal codice penale:

- Art. 1 "Occupazioni in genere"
- Art. 16 "Feste, cortei, trattenimenti"
- Art. 19 "Attività rumorose o moleste"
- Art. 20 "Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni"
- Art. 22 "Accattonaggio"
- Art. 34 "Disciplina del fumo"
- Art. 35 "Esercizio e manutenzione degli impianti termici"
- Art. 36 "Collegamenti per uso domestico di stufe, caldaie, fornelli, piani di cottura alla rete di distribuzione e alle bombole di g.p.l."
- Art. 38 "Divieto di esercitare industrie pericolose"
- Art. 51 "Circolazione" Comma 2 – lettere a), b), e), f), g), h), i), m).
- Art. 70 "Segnalazione di pericolo"
- Art. 74 "Disciplina dei prezzi"
- Art. 75 "Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri"
- Art. 76 "Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi"
- Art. 77 "Vendita e scorta delle merci"
- Art. 78 "Orari di vendita"
- Art. 79 "Uso di contrassegni del Comune"

Art. 81 - Pagamento in via breve

A fronte della violazione di disposizioni regolamentari e di ordinanze sindacali, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.

CAPO II° **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Art. 84 – Accertamento delle violazioni

Relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 85 - Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalla sanzione prevista dal Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a. per la prima recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

- b. per la mancanza esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c. per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dell'esercizio.

La sospensione può avere una durata da 10 a 180 giorni a seconda della gravità dell'infrazione. Nei casi un cui alle lettere b) e c) la sospensione si protrae fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 87 - Revoca delle licenze

Tanto le concessioni che le autorizzazioni possono essere revocate dal Comune anche prima della scadenza del termine di validità:

- a. quando vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per il loro rilascio;
- b. quando il luogo al quale la concessione o l'autorizzazione si riferisce o i mezzi di esercizio siano divenuti inadatti per qualsiasi causa, anche se indipendentemente dalla volontà dell'interessato;
- c. quando il titolare della concessione o della autorizzazione ne faccia un uso, in tutto o in parte, diverso da quello per cui fu rilasciata o abusi comunque della concessione o dell'autorizzazione;
- d. quando il titolare incorra in ulteriori recidive nella inosservanza delle disposizioni di cui alla lett. a) dell'articolo precedente.

Art. 88 - Rimozione delle conseguenze delle contravvenzioni

In ogni caso in cui il contravventore abbia compiuto atti vietati con danno del Comune o di terzi, ovvero abbia omesso adempimenti obbligatori, la contestazione del fatto contravvenzionale comporta l'obbligo immediato da parte sua di rimuovere le conseguenze dell'atto vietato o di compiere quegli atti ai quali era tenuto.

Perdurando la inadempienza del contravventore, l'autorità comunale può provvedere d'ufficio, nei modi più convenienti, a spese e rischio del medesimo, da recuperarsi mediante ruolo reso esecutivo a termine di legge.

CAPO III° **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 89 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate ogni due anni, con relativa determinazione, in misura pari alla variazione accertata ISTAT, relativa all' aumento del costo della vita nel biennio precedente comunque nei limiti e di tali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro superiore. Per l'aggiornamento e/o adeguamento ed eventuali normative sopravvenute, è competente la Giunta Comunale.

Art. 90 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento soggetto a duplice pubblicazione, adozione ed approvazione, assume vigenza a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione/approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 91 – Norma finale

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti-

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 6 in data: 16.01.2009	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Integrazione al Regolamento di Polizia Urbana

L'anno **duemilanove** addì **sedici** del mese di **gennaio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
 All'appello risultano:

1 - MORGANTI VALERIA	Presente	8 - DELLAVALLE ROBERTO	Assente	
2 - BERNINI GIUSEPPE	Presente	9 - GHIONI CLAUDIA	Assente	
3 - BOTTO ROBERTO	Presente	10 - LUCCHINI SIRO	Presente	
4 - BREGA PAOLO	Presente	11 - MERIGGI FEDERICO	Presente	
5 - CAGNONI TIZIANO	Assente	12 - NEGRI ENEA	Assente	
6 - CIVARDI SIRO	Assente	13 - TONELLI ALMA	Presente	
7 - CORDINI GIOVANNI	Presente			

Totale presenti **8**

Totale assenti **5**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **LOMBARDI TERESA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MORGANTI VALERIA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

F.to

IL RAGIONIERE

F.to

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 6 del 16.01.2009

Rilevato che con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 05.09.2005 è stato approvato il Regolamento di Polizia Urbana;

Rilevata la necessità di procedere ad alcune integrazioni finalizzate al miglioramento dello stesso e concernenti gli aspetti connessi alle operazioni di sgombero, rimozione e pulizia delle strade in occasione di precipitazioni nevose;

Ritenuto, dunque, approvare gli articoli qui allegati;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime legalmente espressa

DELIBERA

di approvare gli articoli ivi allegati i quali costituiscono integrazione al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI DI SGOMBERO,
PULIZIA E RIMOZIONE NEVE**

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio degli sgombraneve davanti agli accessi delle proprietà private deve essere eseguito a cura dei proprietari.
2. E' vietato depositare nella pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to MORGANTI VALERIA

IL CONSIGLIERE

/

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LOMBARDI TERESA

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **23 GEN 2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LOMBARDI TERESA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

23 GEN 2009



Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☒ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li **23 GEN 2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Lombardi Teresa